

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PER LA FORNITURA DI  
UN ADDOLCITORE COMPRESO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE PER 5 ANNI**

**GARA N. 32/2023**

**CIG 9924105E82**

## INDICE

<b>Articolo 1(Premesse ed allegati)</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 2 (Oggetto)</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 3 (Durata e termine di consegna del vaglio stellare)</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 4(Personale)</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6 (Responsabile operativo della forniture dell'Appaltatore)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 8 (Modalità d'esecuzione della fornitura e oneri dell'Appaltatore)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 9 (Caratteristiche tecniche richieste per il vaglio stellare)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 10 (Ricambi)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 11 (Spese di trasporto)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 12 (Luogo e modalità di consegna)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 13(Istruzione del personale Geofor S.p.A.)</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 14 (Garanzie)</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 15 (Prestazioni a carico dell' Appaltatore)</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 16 (Manutenzione straordinaria)</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 17 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 18(Oblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 19 (Subappalto)</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 20 (Inadempimenti e penali)</b> .....	<b>12</b>
<b>Articolo 21 (Risoluzione)</b> .....	<b>13</b>
<b>Articolo 22 (Recesso)</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto)</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 24(Cessione del credito)</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 25(Invalidità parziale)</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 26 (Corrispettivi)</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 27 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)</b> .....	<b>15</b>
<b>Articolo 28(Cauzione Definitiva)</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 29 (Clausola codice etico)</b> .....	<b>17</b>
<b>Art. 30(Documentazione antimafia ed altra documentazione)</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 31 (Domicilio contrattuale)</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 32(Riservatezza)</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 33(Trattamento dei dati personali)</b> .....	<b>19</b>

<b>Articolo 34(Foro competente) .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 35 (Spese) .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto) .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 37 (Norme di rinvio).....</b>	<b>20</b>

Il presente Contratto (l'“**Contratto**”) è stipulato in data [●].[●].2023

**Tra**

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio**, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

**e**

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## PARTE I

### DIPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1(Premesse ed allegati)**

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della fornitura, l'installazione, il montaggio e il collaudo di un addolcitore per acqua di pozzo presso il sito di Viale America 105 Pontedera come da specifiche allegate., in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica.
- 1.2 È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
- 1.5 Sono allegati al presente Contratto:
  - Allegato 1) Duvri
  - Allegato 2) Offerta economica
  - Allegato 3) Garanzia definitiva
  - Allegato tecnico - 1

#### **Articolo 2 (Oggetto)**

- 2.1 Con il presente Contratto Geofor affida all'Appaltatore, che accetta la fornitura, l'installazione, il montaggio e il collaudo di un addolcitore per acqua di pozzo presso il sito di Viale America 105 Pontedera come da specifiche allegate. È compreso anche il servizio di manutenzione per 5 anni dall'installazione dell'addolcitore. Si rimanda all'art. 15 del presente Contratto per la descrizione di dettaglio della fornitura.
- 2.2 Sono inclusi:
  1. i costi per trasporti di ogni genere fino al luogo di installazione;

2. i costi per carichi, scarichi e movimentazioni di ogni genere (gru, ecc.);
3. gli allacciamenti fino ai limiti di batteria (collettore acqua e quadro elettrico);
4. le documentazioni di progetto e di conformità secondo normative vigenti;
5. tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per garantire la piena funzionalità del desalinatore una volta eseguiti gli allacciamenti ai limiti di batteria nessuna esclusa.

Ad istallazione avvenuta l'aggiudicatario dovrà fornire in formato elettronico tutti i manuali di funzionamento del desalinatore e tutta la documentazione prevista per legge.

Per le caratteristiche tecniche dell'addolcitore si rimanda integralmente alla Parte II del presente atto.

### **Articolo 3 (Termine di consegna e installazione e durata servizio di manutenzione)**

**3.1** L'installazione dovrà essere effettuata entro il 05.09.2023. Il servizio di manutenzione programmata decorre dalla consegna con durata 5 anni.

**3.2** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

### **Articolo 4 (Personale)**

**4.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

**4.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

**4.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

### **Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

**5.1** L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio di qualunque attività all'interno dell'impianto gestito dalla Geofor Spa, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

A questo fine l'Appaltatore si obbliga a rendere disponibile il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) o estratto del DVR specifico per le attività da svolgere in Geofor che verranno recepite dal CSE e Direttori Lavori del costruendo impianto e gestite con Geofor nell'area di pertinenza.

### **Articolo 6 (Responsabile operativo della fornitura dell'Appaltatore)**

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: [●]

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

### **Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE II**

### **SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA MODALITA' OPERATIVE**

#### **Articolo 8 (Modalità d'esecuzione della fornitura e oneri dell'Appaltatore)**

8.1 L'Appaltatore si obbliga a eseguire la fornitura del vaglio stellare a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto; a tal fine, l'Appaltatore deve disporre, durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione del Contratto, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

E' altresì compresa l'installazione e ogni azione atta a rendere perfettamente funzionante il macchinario e rispondente alle necessità della Stazione appaltante.

8.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità del macchinario oggetto della fornitura e sostituire interamente a sue spese tutti le parti, gli apparati e accessori del mezzo che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano gli articoli 10 e 14 del presente Contratto.

8.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c., il termine per la denuncia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.

8.4 In ogni caso di consegna di cosa diversa (aliud pro alio), il termine di decadenza di cui all'art. 1497, secondo comma c.c. è di 30 giorni.

8.5 L'Appaltatore si assume altresì l'onere, a proprie spese ed a propria piena responsabilità, di:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- b) controllare e far sì che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino effettivamente i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'Appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro e i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

## **Articolo 9 (Caratteristiche tecniche richieste per l'addolcitore)**

### **9.1 Specifiche tecniche**

Si rimanda all'allegato

### **9.2 Luogo di applicazione**

Presso l'impianto di compostaggio anaerobico di Gello di Pontedera (Pi) in Viale America 105

## **Articolo 10 (Ricambi)**

L'Appaltatore deve garantire la fornitura di tutti i ricambi del mezzo per un periodo di almeno dieci anni a partire dalla data dell'ultima consegna, senza impegno di acquisto da parte di Geofor S.p.A.

## **Articolo 11 (Spese di trasporto)**

Tutte le spese di trasporto del macchinario nonché eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Appaltatore, ivi compreso il rischio.

Deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto conferiscono alla Committente il diritto di rifiutare il bene, alla stregua di quelli scarti al collaudo, a tutto danno dell'Appaltatore.

## **Articolo 12 (Luogo e modalità di consegna e installazione)**

12.1 - La consegna e l'installazione avviene entro il termine indicato al precedente art. 3, presso la sede della GEOFOR S.p.A. in Gello di Pontedera (PI) viale America n. 105, previa comunicazione scritta che l'Appaltatore al DEC.

Per consegna si intende l'operazione di consegna dei beni forniti (con mezzi e oneri propri dell'Appaltatore) presso le aree indicate dal DEC.

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese relative al trasporto, all'installazione ed al rilascio alla Committente di tutti i documenti. Al momento della consegna il vaglio deve essere a norma di legge in tutte le sue parti, accessori compresi.

Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana)

- libretti d'uso e manutenzione (contenenti le tipologie e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo);
- manuale di officina in forma cartacea e su supporto magnetico.
- catalogo e listino parti di ricambio in forma cartacea e su supporto magnetico;
- certificazione CE e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza;

La consegna avviene in contraddittorio, con verifica della presenza di tutto quanto è stato pattuito e deve risultare da apposito documento/ricevuta firmato dal DEC e reso disponibile ad entrambe le parti.

Il macchinario è sottoposto ad un controllo e verifica a mezzo del personale tecnico di fiducia o dipendente di Geofor, al fine di accertare la corrispondenza dei medesimi rispetto alle caratteristiche richieste ed elencate nelle Specifiche Tecniche nonché la funzionalità complessiva.

**12.2** La consegna è considerata positiva quando, unitamente alla consegna materiale del Mezzo presso la sede indicata da Geofor, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- Il macchinario è corrispondente a quanto indicato nel Documento di Trasporto (D.D.T.);
- Il macchinario ha tutte le caratteristiche elencate nelle Specifiche Tecniche;
- Il macchinario è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- Il macchinario è completo in ogni sua parte, allestimento ed accessori;
- Il macchinario è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la positiva consegna del macchinario non equivale all'accertamento della conformità del medesimo e non impegna in alcun modo Geofor, né solleva l'Appaltatore della piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti indicati nelle Specifiche Tecniche e del funzionamento dello stesso.

**12.3** Nel caso di immediato e palese errore o non integrità della macchina, deterioramenti dello stesso per negligenze dell'Appaltatore o in conseguenza del trasporto e/o per altre ragioni di irricevibilità della stessa ovvero in ogni altro caso di difetti e vizi, Geofor si riserva il diritto di non accettare il mezzo e rifiutare la consegna: in tale ipotesi, il D.D.T. non è firmato e la consegna dovrà intendersi come mai avvenuta

In tale ipotesi Geofor redige apposito verbale di consegna nel quale può rilevare ogni difetto non occulto o incongruità delle caratteristiche del mezzo.

In questo caso Geofor si riserva la facoltà di applicare le penalità previste nel successivo art.22 per i giorni di ritardata consegna.

**12.4** Al fine di verificare la conformità e il regolare funzionamento del mezzo nelle varie condizioni di esercizio, le Parti convengono che, alla scadenza del periodo di esercizio della durata di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di consegna, si procede alla verifica di conformità del medesimo, all'esito del quale viene redatto verbale.

Accertato che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni, la Committente rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Il periodo di esercizio si protrae di ulteriore 15 giorni nel caso che si verifichino almeno nr. 2 guasti (non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali) per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 turni di effettivo lavoro.

**12.5** Qualora il collaudo si concluda con esito negativo, Geofor ha la facoltà di:

- a) re-inviare all'Appaltatore il mezzo che - dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie - lo restituisce a Geofor s.p.a. entro il termine tassativo di 30 (giorni) dal momento in cui è stata verbalizzata la non conformità del medesimo. L'attrezzatura viene nuovamente sottoposta a collaudo . A garanzia degli obblighi sopra elencati, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, della sostituzione del veicolo o delle parti di esso inadeguate all'uso, nonché di applicare le penali di cui al successivo art. 22, con compensazione del credito residuo dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente il sopra indicato termine di 30 giorni di cui alla precedente lett. a), Geofor ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 21.
- b) restituire all'Appaltatore il veicolo completo, addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché eventuali danni che Geofor ha subito.

### **Articolo 13 (Istruzione del personale Geofor S.p.A.)**

L'Appaltatore deve effettuare adeguati corsi d'istruzione del personale della Committente come di seguito specificato:

- Personale di esercizio e manutenzione: presso la sede di Geofor S.p.A.. In tale corso, in aula, è illustrato il manuale di uso e piccola manutenzione; mentre sul posto di lavoro è illustrato il corretto utilizzo del mezzo e delle principali particolarità costruttive con riguardo agli aspetti della sicurezza (formazione on the job). Per ciascun operatore (fino ad un numero massimo di cinque) sono erogate almeno due ore di conduzione del mezzo con assistenza diretta da parte degli istruttori dell' Appaltatore.

Le modalità e tempistiche dei corsi di formazione sono concordate con Geofor S.p.A. e devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi dalla consegna del trituratore.

### **Articolo 14 (Garanzie)**

L'Appaltatore si impegna a fornire il macchinario mezzo nuovo di fabbrica, di recente costruzione e del modello più recente sul mercato al momento dell'affido e deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.).

La garanzia contrattuale deve coprire sia il mezzo che le relative opzioni di prodotto per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna, senza nessuna limitazione e per tutta la durata deve essere totale, su qualsiasi parte del mezzo allestito, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intero mezzo.

Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti, è cura dell'Appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

L'Appaltatore qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di Manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:

- la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;

- in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il termine massimo di 48 ore.

Indipendentemente dai tempi sopra indicati, l'Appaltatore si impegna comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

#### **Articolo 15 (Prestazioni a carico dell'Appaltatore)**

Sono a carico dell'Appaltatore e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, l'installazione e la messa in esercizio del macchinario. Al momento della consegna il macchinario deve essere a norma di legge in tutte le sue parti, accessori compresi.

#### **Articolo 16 (Manutenzione ordinaria e interventi urgenti )**

Gli interventi di manutenzione andranno programmati a mezzo di comunicazione con il DEC, con congruo preavviso al fine di comunicare la tipologia di intervento e i tempi per eseguirla.

Dovranno essere interventi finalizzati a ridurre al minimo il fermo macchina. Ogni intervento considerato straordinario , dovrà avvenire entro 16 ore dalla chiamata della committente . Ogni intervento si concluderà con un report descrittivo e fotografico degli interventi eseguiti.

#### **Articolo 17 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)**

19.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, può divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

### **PARTE III**

#### **VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Articolo 18(Oblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)**

18.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

18.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

Si applicano gli articoli 22(PENALI) e 24 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

## Articolo 19 (Subappalto)

**19.1** L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(*OPPURE IN ALTERNATIVA*)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori ( <i>indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale</i> )

**19.2** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto all'art. 28, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

**19.3** L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**19.4** L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## Articolo 20 (Inadempimenti e penali)

**20.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

**20.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- ✓ in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 3.1, o nell'ipotesi di cui all'art. 12, in caso di esito negativo della consegna della fornitura, Geofor applica, senza necessità di preventiva messa in mora, una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 21 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti;
- ✓ in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art. 12 del presente Contratto, anche in sede di collaudo conclusosi con esito negativo, Geofor applica, senza necessità di messa in mora, una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 21, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti.
- ✓ In caso di mancato rispetto delle tempistiche degli interventi programmati Geofor applica, senza necessità di preventiva messa in mora, una penale pari a €50,00 per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto a quanto programmato;
- ✓ In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste all'art. 16 per gli interventi straordinari Geofor applica, senza necessità di preventiva messa in mora, una penale pari a € 50,00 per ogni ora di ritardo.

**20.3** Nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

**20.4** Per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100 (euro cento) ad un massimo di € 1.000 (euro mille/00).

**20.5** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

20.6 In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

20.7 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

20.8 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

### **Articolo 21 (Risoluzione)**

21.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione della fornitura che comporti l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo;
- c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- d) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- e) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- f) abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- g) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 26 e 27 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- h) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- i) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- j) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- n) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- o) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- p) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

**21.2** In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procede a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

**21.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**21.4** Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

### **Articolo 22 (Recesso)**

**24.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

**24.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

### **Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto)**

**25.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

**25.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

### **Articolo 24(Cessione del credito)**

**24.1** La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

### **Articolo 25(Invalidità parziale)**

**25.1** L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

## **PARTE IV**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Articolo 26 (Corrispettivi)**

**26.1** Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi oltre iva:

Specificazione	Prezzo offerto
----------------	----------------

Manutenzione ordinaria	€ a
Ricambi e materiale di consumo per i vari apparati (cartucce, resine, membrane, reagenti chimici)	Ribasso sul listino
Fornitura impianto comprensiva di Trasporto, montaggio e collaudo	
Interventi straordinari (ore)	

L'ammontare riconosciuto a titolo di corrispettivo è quello offerto in sede di gara, e ricomprende tutte le spese di trasporto, di installazione nonché ogni altro onere o spesa prevista dalle Specifiche Tecniche, necessaria per il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor.

### **Articolo 27 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**27.1** Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **CIG**  
La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

**27.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore e dalla Committente sono pagate con le seguenti modalità:

- Fornitura dell'addolcitore:

- 50% a merce pronta con bonifico bancario 30gg
- 50% al collaudo rispondente a specifica allegata (portata e °F) 60 gg DFFM

- Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'appaltatore emette fattura a fine mese con indicazione dei servizi svolti e il pagamento avverrà 60 gg DFFM

**27.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa \_\_\_\_\_;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

- Matricola azienda INPS \_\_\_\_\_ e sede INPS competente \_\_\_\_\_;
- Codice ditta INAIL \_\_\_\_\_ e sede INAIL competente \_\_\_\_\_;
- CCNL applicato: \_\_\_\_\_;

**27.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**27.5** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

---

---

---

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

---

---

---

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**27.6** È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

**27.7** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 9924105E82.

## **Articolo 28 (Cauzione Definitiva)**

**28.1** A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che

la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento della fornitura a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**28.2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

**28.3** La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

**28.4** In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

**28.5** Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## **PARTE V** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 (Clausola 231)**

**29.1L'** Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con*

*effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*

- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

### **Art. 30(Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

**30.1** In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

**30.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

**30.3** In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

**30.4** Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Articolo 31 (Domicilio contrattuale)**

**31.1** Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 32(Riservatezza)**

**32.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

**32.2** L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●];

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

**32.3** Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

**32.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 33(Trattamento dei dati personali)**

**33.1** Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

### **Articolo 34(Foro competente)**

**34.1** Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 35 (Spese)**

**35.1** Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

### **Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto)**

**36.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

**36.2** Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**36.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 37 (Norme di rinvio)**

**37.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt: [●] [●] [●] [●] [●]

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)